

sequentes plusquam poterit... id quod plus erit debeat restitui debitori si minus debeant supplere de bonis dicti debitoris».

In quanto alla vendita all'incanto di beni immobili lo statuto sancisce che essa debba essere preceduta da tre grida consecutive del periodo rispettivamente di 15, 8, e 3 giorni e ciò per dare agio al debitore di potere durante questo periodo soddisfare i suoi debiti ed evitare così che i suoi beni vengano venduti all'incanto. Trascorso questo periodo di 26 giorni, se il debitore rimane sempre insolvente, i suoi beni pignorati vengono venduti o aggiudicati direttamente ai creditori.

La citazione

Il processo si inizia con la citazione, atto giudiziale che si notifica mediante il cavaliere (Parenzo II 1) e che contiene il giorno giuridico per il quale è fissata la causa. La citazione agli assenti si notifica per tre volte nell'abitazione della parte e il terzo termine è perentorio, oppure con messo o lettera o anche per stride per le scale del palazzo. Ai non comparenti è inflitta una penale e nel terzo termine perentorio, oltre alla penale, se il reo si rende contumace, si procede alla sentenza secondo il petito dell'attore, che giura anzitutto la giustizia della sua pretesa. Il reo può chiedere tre termini: il primo ad deliberandum, il secondo ad quaerendum advocatorem, il terzo ad respondendum.

All'incirca lo stesso procedimento di citazione lo troviamo pure negli statuti di Alboña, per quanto qui esso sia un po' più semplice. Dopo due successive chiamate il convenuto era dichiarato contumace e veniva condannato a pagare dieci soldi di piccoli, mentre alla terza chiamata, se non compariva in giudizio, veniva emessa sentenza sulla domanda dell'attore, salvo un giusto impedimento (Addizioni Cap. 23).

La sentenza

La sentenza era redatta dal cancelliere in iscritto e veniva pronunciata dal podestà dopo sentiti i giudici. Sulla sentenza stessa il cancelliere o il notaio del podestà annotava le spese legittime che doveva pagare la parte soccombente. La sentenza era valida se pronunciata dal Podestà o dal Vicario o dai giudici e, pena la nul-